

— condannare il convenuto nonché XXXLutz Marken GmbH alle spese del procedimento, incluse anche le spese sopportate dal ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso ed alla divisione di opposizione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

### Motivi e principali argomenti

*Richiedente il marchio comunitario:* XXXLutz Marken GmbH

*Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio figurativo «my baby» per prodotti classificati nella classe 28 — domanda n. 4894416

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* ricorrente

*Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione:* marchio denominativo nazionale «MYBABY», marchio figurativo nazionale «my-baby» e marchio denominativo internazionale «MYBABY» per prodotti classificati nella classe 28

*Decisione della divisione di opposizione:* accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di marchio per prodotti classificati nella classe 28

*Decisione della commissione di ricorso:* annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto dell'opposizione

*Motivi dedotti:* violazione della regola 20, n. 1, in combinato disposto con la regola 19, n. 2, lett. a), punti i) e ii), nonché con la regola n. 3 del regolamento n. 2868/95<sup>(1)</sup>, e violazione del principio del diritto alla tutela del legittimo affidamento.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303 del 15 dicembre 1995, pag. 1).

### Ricorso presentato il 5 novembre 2010 — Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio/UAMI — Weinkellerei Lenz Moser (SERVO SUO)

(Causa T-525/10)

(2011/C 13/65)

*Lingua di deposito del ricorso:* l'italiano

#### Parti

*Ricorrente:* Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio (Refrontolo, Italia) (rappresentanti: G. Massa e P. Massa, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso:* Weinkellerei Lenz Moser AG (Linz, Austria)

#### Conclusioni della ricorrente

— Riformare ed annullare la decisione impugnata.

— Condannare l'UAMI alla refusione delle spese.

### Motivi e principali argomenti

*Richiedente il marchio comunitario:* La ricorrente.

*Marchio comunitario interessato:* Marchio denominativo «SERVO SUO» (richiesta di registrazione n. 5 798 244), per dei prodotti nella classe 33.

*Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione:* Weinkellerei Lenz Moser Aktiengesellschaft.

*Marchio o segno fatto valere:* Marchio denominativo comunitario «SERVUS» (n. 579 193), Marchi figurativi internazionali contenenti l'elemento verbale «SERVU» (n. 580.447A e 844 793) e marchio denominativo internazionale «SERVUS» (n. 727 131), per dei prodotti nella classe 33.

*Decisione della divisione di opposizione:* Accoglimento dell'opposizione.

*Decisione della commissione di ricorso:* Rigetto del ricorso.

*Motivi dedotti:* Applicazione ed interpretazione incorrette dell'articolo 8, primo paragrafo, lett. b), del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario.

### Ricorso proposto il 9 novembre 2010 — Inuit Tapiriit Kanatami e a./Commissione

(Causa T-526/10)

(2011/C 13/66)

*Lingua processuale:* l'inglese

#### Parti

*Ricorrenti:* Inuit Tapiriit Kanatami (Ottawa, Canada), Nativak Hunters and Trappers Association (Qikiqtarjuaq, Canada), Pangnirtung Hunters' and Trappers' Association (Pangnirtung, Canada), Jaypootie Moesiesie (Qikiqtarjuaq, Canada), Allen Kooneliusie (Qikiqtarjuaq, Canada), Toomasie Newkingnak (Qikiqtarjuaq, Canada), David Kuptana (Ulukhaktok, Canada), Karliin Aariak (Iqaluit, Canada), Canadian Seal Marketing Group (Quebec QC, Canada), Ta Ma Su Seal Products Inc. (Cap-aux-Meules, Canada), Fur Institute of Canada (Ottawa, Canada), NuTan Furs Inc. (Catalina, Canada), GC Rieber Skinn AS (Bergen, Norvegia), Inuit Circumpolar Conference Greenland (ICC) (Nuuk, Groenlandia), Johannes Egede (Nuuk, Groenlandia), Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) (Nuuk, Groenlandia), William E. Scott & Son (Edinburgh, Regno Unito), Association des chasseurs de phoques des Îles-de-la-Madeleine (Cap-aux-Meules, Canada), Hatem Yavuz Deri Sanayi iç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi (Istanbul, Turchia), Northeast Coast Sealers' Co-Operative Society Limited (Fleur de Lys, Canada) (rappresentanti: J. Bouckaert e H. Viaene, lawyers)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni dei ricorrenti**

- dichiarare il ricorso ammissibile;
- annullare il regolamento n. 737/2010 ai sensi dell'art. 263 TFUE;
- disapplicare il regolamento n. 1007/2009 ai sensi dell'art. 277 TFUE;
- condannare il Parlamento europeo e il Consiglio europeo alle spese sostenute dai ricorrenti;
- condannare il Parlamento europeo e il Consiglio europeo alle proprie spese.

**Motivi e principali argomenti**

Con il presente ricorso, i ricorrenti chiedono l'annullamento del regolamento (UE) della Commissione 10 agosto 2010, n. 737 <sup>(1)</sup>, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca <sup>(2)</sup>. L'annullamento del regolamento n. 1007/2009, il quale prevede restrizioni all'immissione di detti prodotti sul mercato dell'Unione europea, è oggetto del ricorso presentato dai ricorrenti nell'ambito della causa T-18/10.

I ricorrenti sollevano due motivi a sostegno del loro ricorso.

In primo luogo, essi sostengono che il regolamento di attuazione ha come fondamento giuridico il regolamento di base contro il quale hanno sollevato un'eccezione di illegittimità ai

sensi dell'art. 277 TFUE. A tale proposito, i ricorrenti ribadiscono gli argomenti addotti a sostegno delle loro domande nella causa T-18/10 <sup>(3)</sup>.

In secondo luogo, in subordine, i ricorrenti sostengono che la Commissione abbia commesso un errore di diritto nell'adottare il regolamento di attuazione, in quanto ha ecceduto i poteri ad essa conferiti dal regolamento di base. A parere dei ricorrenti, la Commissione ha usato tali poteri per fini diversi da quelli per i quali le sono stati conferiti ed essi affermano che il vero scopo perseguito dalla Commissione nell'adottare il regolamento di attuazione era di escludere l'immissione in commercio di prodotti derivati dalla foca nel mercato dell'Unione.

---

<sup>(1)</sup> GU L 216, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 286, pag. 36.

<sup>(3)</sup> GU 2010, C 100, pag. 41.

---

**Ordinanza del Tribunale 11 novembre 2010 — Katjes Fassin/UAMI (YoghurtGums)**

**(Causa T-25/08) <sup>(1)</sup>**

(2011/C 13/67)

*Lingua processuale: il tedesco*

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 64 dell'8.3.2008.